

N. R.G.

RG



TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE PRIMA CIVILE

14/12/2021

Il Giudice,

visto il proprio provvedimento con il quale si è disposto che l'odierna udienza ex art. 183 c.p.c. sia tenuta con le modalità di cui all'art. 83, co. 7, lett. h), DL 18/2020;

esaminati gli atti e le note autorizzate depositate dalle parti;

letta l'istanza ex art. 648 c.p.c.;

ritenuto di non doversi accordare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ottenuto da .., sussistendo il *fumus* dell'opposizione spiegata dai garanti

quanto meno con riferimento all'eccepita inopponibilità della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. per effetto della nullità parziale della fideiussione (limitata cioè a detta clausola) che sembrerebbe prospettarsi alla luce dei principi recentemente espressi da Cass. n. 24044/2019 e n. 4175/2020 e della conseguente decadenza della convenuta dal diritto di agire verso i fideiussori per inosservanza del termine di legge;

-ritenuto, infatti, che almeno nella presente fase cautelare – e, dunque, ferma ogni eventuale diversa decisione adottabile all'esito del giudizio – la coincidenza tra la clausola n. 6 con quella incriminata (che non è l'unica, giacché anche altre clausole della fideiussione oggetto di causa riproducono in modo assolutamente fedele il modello di garanzia esaminato dalla Banca d'Italia) vale ad integrare un sufficiente indizio circa la volontà della banca di realizzare l'effetto distorsivo della concorrenza, recependo lo schema di categoria e così uniformando la disciplina contrattuale delle fideiussioni omnibus nei termini più vantaggiosi per il sistema creditizio (Cass. n. 13486/2019);

rilevato ancora che l'opposta non ha allegato elementi significativi atti a minare tale presunzione;

-considerato, pertanto, che laddove fosse pronunciata la nullità parziale della

fideiussione azionata, l'originaria cedente (e, quindi, oggi l'attuale creditrice) non potrebbe che essere dichiarata decaduta nei confronti dei garanti della debitrice principale [redacted], tenuto conto che la prima iniziativa intrapresa verso detta società risale al [redacted] (data della domanda di insinuazione al passivo fallimentare) a fronte di un debito scaduto in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento (con conseguente inapplicabilità dell'art. 55, comma 2, L.F.), ovvero in data [redacted];

ritenuto, infine, che la concessione della provvisoria esecuzione del d.i. si appalesa inopportuna anche in ragione della recente rimessione della questione alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione

P.Q.M.

- 1) rigetta l'istanza ex art. 648 c.p.c.;
- 2) assegna alle parti i termini di cui all'art. 183/6 c.p.c. (30+30+20) e rinvia la causa all'udienza del [redacted] per l'assunzione degli eventuali provvedimenti istruttori.

Il Giudice